



FEDERAZIONE ITALIANA METAL DETECTING

# **Compendio delle norme nazionali affendenti alla pratica del Metal Detecting**

Luglio 2022

© FIMD



## Introduzione

Attraverso questo vademecum (aggiornamento della versione del marzo 2022) intendiamo riproporre, per una rapida e comoda consultazione, tutte le leggi e le normative che siamo riusciti ad individuare e che, in qualche modo, sono correlabili alla pratica del Metal Detecting (MDing).

Per la FIMD, il rispetto delle leggi e anche del **Codice Etico** (CE-FIMD), si traducono in quello che noi chiamiamo **Metal Detecting Responsabile** (MDR).

La “sopravvivenza” del metal detecting, dipende dal nostro comportamento e dal nostro senso civico e morale. La salvaguardia e la protezione dei beni culturali del Paese e del territorio sono un **MUST** (un dovere obbligatorio) per tutti, e il nostro comportamento di detectoristi deve essere sempre esemplare, di collaborazione ed educativo.

Conoscere i nostri diritti e doveri è essenziale.

E' doveroso puntualizzare che in Italia non esistono, al momento, norme che definiscono cosa sia il metal detecting e che ne disciplinino in modo specifico l'utilizzo (ad eccezione di una recente legge di marzo 2022 – riportata per **ultima** nella sezione relativa al Codice Penale). Di fatto, le leggi esistenti sono state redatte per altri scopi (la regolamentazione sui beni storico-archeologici, la scoperta fortuita di oggetti smarriti, il ritrovamento di ordigni inesplosi, la salvaguardia del territorio, etc..), ad eccezione di qualche specifica ma sporadica normativa o regolamentazione locale/regionale.

E' altresì importante sapere che la vendita, l'acquisto, il possesso e il trasporto di metal detector, non sono proibiti da alcuna legge in nessuna regione italiana.

Buona consultazione.

# La Costituzione della Repubblica italiana

La nostra Costituzione riporta alcuni articoli di particolare rilevanza ed interesse:

## Art. 9<sup>1</sup>

*“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.*

L'articolo pone, in termini di promozione e di tutela, le premesse della cosiddetta “Costituzione culturale”, che trova più ampia definizione nei successivi articoli 32-35.

Qui vengono enunciati due principi fondamentali: quello della promozione dello sviluppo di cultura e ricerca e quello della tutela del paesaggio (da intendersi, questo, nel senso più ampio di “beni ambientali”) e del patrimonio storico e artistico.

## Art. 117<sup>2</sup> (omesso in parte per lunghezza)

L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la legislazione riguardante la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali è di competenza esclusiva dello Stato, **mentre** la legislazione riguardante la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e la promozione e l'organizzazione di attività culturale è di competenza concorrente (ovvero la potestà legislativa spetta alle regioni salvo che per la determinazione dei principi fondamentali).

---

<sup>1</sup> [https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo\\_numero\\_articolo=9](https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=9)

<sup>2</sup> [https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo\\_numero\\_articolo=117](https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117)

## Il Codice Civile

Il Codice Civile (C.C.) - istituito con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 - contiene numerosi articoli che ci riguardano, ecco i fondamentali:

### Art. 822

**Demanio pubblico** (LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo I - Dei beni → Capo II - Dei beni appartenenti allo stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici):

*Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale(1).*

*Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145].*

### Art. 826

**Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni** (LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo I - Dei beni → Capo II - Dei beni appartenenti allo stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici):

*I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [11, 828, 829].*

*Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato [828 2] le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la*

*disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo [840], le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [839, 932], i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [Cost. 84], le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari [c. nav. 745] e le navi da guerra.*

*Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.*

### **Art. 839**

**I Beni di interesse storico e artistico** (LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo I - disposizioni generali):

*Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico<sup>3</sup> [Costituz. art. 9] sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.*

*Quindi tutto ciò che giace nel suolo e nel sottosuolo di un fondo appartiene al proprietario dello stesso, ad eccezione, nello specifico, dei beni ritenuti d'interesse artistico, storico, archeologico, paleontologico o etnografico che appartengono allo Stato e sono sottoposti a normative speciali.*

### **Art. 840**

**Il Sottosuolo e lo spazio sovrastante al suolo** (dal LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo II - Della proprietà fondiaria → Sezione I - Disposizioni generali):

*La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene<sup>4</sup>, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od*

<sup>3</sup> Si possono prendere ad esempio gli immobili la cui storia presenta degli agganci con la politica, le vicende militari, l'arte, la letteratura, e con la cultura in genere.

<sup>4</sup> Alcune cose site nel sottosuolo non sono soggette alla disponibilità del titolare del fondo, i criteri per la loro utilizzazione sono sottoposti, cioè, a dei limiti ben precisi: i giacimenti minerari sono, ad esempio, compresi tra i beni propri del patrimonio dello Stato;

*opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere.*

*Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [art. 839], sulle acque [art. 909], sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [Costituz. art. 42].*

*Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.*

### **Art. 927**

**Cose ritrovate** (LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà → Sezione I - Dell'occupazione e dell'invenzione):

*Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla<sup>5</sup> senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento<sup>6</sup>.*

### **Art. 928**

**Pubblicazione del ritrovamento** (LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà → Sezione I - Dell'occupazione e dell'invenzione):

*Il sindaco rende nota la consegna [927] per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.*

<sup>5</sup> L'art. 647 del c.p. punisce chiunque si appropri di denaro o cose smarrite senza rispettare i disposti propri della legge civile in materia di acquisto della proprietà degli oggetti trovati;

<sup>6</sup> Le cose ritrovate sui treni sono soggette ad una particolare regolamentazione positivizzata da una legge speciale, che deroga all'art. 926: chi ritrova qualcosa su un treno o in un luogo deputato all'attività dell'amministrazione ferroviaria, ha l'obbligo di darla al capo treno o al capo stazione, e se il legittimo proprietario non si presenta, chi ha trovato la cosa riceve il premio, anche se è lo Stato ad acquisire la proprietà.

**Art. 929**

**Acquisto di proprietà della cosa ritrovata** (LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà → Sezione I - Dell'occupazione e dell'invenzione):

*Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata<sup>7</sup>.*

*Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse<sup>8</sup>.*

**Art. 930**

**Premio dovuto al ritrovatore** (LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà → Sezione I - Dell'occupazione e dell'invenzione):

*Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [927]<sup>9</sup>.*

*Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16<sup>10</sup>, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale<sup>11</sup>, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.*

<sup>7</sup> Il fatto costitutivo dell'acquisto è dato dal ritrovamento e dal decorso del termine previsto dalla norma senza che alcuno abbia reclamato la proprietà;

<sup>8</sup> Le spese necessarie possono essere dovute alla custodia o al mantenimento della cosa;

<sup>9</sup> Il premio che spetta al ritrovatore è un corrispettivo per il suo comportamento probò e per l'utilità insita in esso. Egli ha diritto a riscuoterlo dal momento in cui ha ritrovato la cosa. Se il titolare della cosa smarrita si sia impegnato a corrispondere un premio maggiore, egli risponde secondo le regole della promessa al pubblico;

<sup>10</sup> A causa dell'inflazione il limite stabilito in questo caso è divenuto del tutto anacronistico;

<sup>11</sup> Ne sono esempio i documenti, o, comunque, ogni cosa che per il proprietario ha un valore affettivo maggiore di quello commerciale.

**Art. 932**

**Tesoro** (LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà → Sezione I - Dell'occupazione e dell'invenzione):

*Tesoro<sup>12</sup> è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.*

*Il tesoro appartiene al proprietario del fondo<sup>13</sup> in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso<sup>14</sup>, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore<sup>15</sup>. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui<sup>16</sup>.*

*Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali<sup>17</sup>.*

Di per sé, tutto ciò che ricade al di fuori delle tre specifiche fattispecie (oggetti smarriti, tesori e oggetti d'interesse storico e archeologico o comunque ricadenti nell'art. 10 del D.Lgs. 42/04) è da considerarsi "Res Nullius"<sup>18</sup> e perciò appartiene interamente a chi la trova, senza bisogno di alcuna formalità.

<sup>12</sup> Che cosa significa "Tesoro"? È qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Di "pregio" significa che è una cosa dal consistente valore economico, non necessariamente antica.

Il codice civile prevede in generale che il tesoro appartenga al proprietario del fondo in cui si trova.

<sup>13</sup> Se il fondo è oggetto di un'enfiteusi (957) l'enfiteuta può esercitare sul tesoro gli stessi diritti del proprietario. Se sul fondo è stato, invece, costituito un usufrutto, (art. 978 del c.c.) si deve prendere in considerazione l'art. 988.

<sup>14</sup> L'art. 647 del c.p. punisce chi "avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo";

<sup>15</sup> Il ritrovamento del tesoro deve essere frutto del caso, non deve, cioè, essere il risultato dipendere di un'attività finalizzata al ritrovamento;

<sup>16</sup> Ne può costituire esempio un gioiello trovato casualmente dentro una statua;

<sup>17</sup> Le cose di particolare interesse storico fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Vedasi d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico sui beni culturali e ambientali);

<sup>18</sup> "Res Nullius": cosa di nessuno.

## Il Codice Penale

Il Codice Penale (C.P.) – noto come *codice Rocco* e istituito con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - contiene numerosi articoli che ci riguardano, ecco i fondamentali:

### Art. 614

**Violazione di domicilio** (LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis) → Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale → Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio):

*Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [art. 615]. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa [art. 120].*

*La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [art. 392], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.*

### Art. 633

**Invasione di terreni o edifici** (LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) → Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone):

*Chiunque invade [art. 637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privata, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotré euro a milletré euro.*

*Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [art. 112 n. 1, art. 585].*

### **Art. 637**

**Ingresso abusivo nel fondo altrui** (LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) → Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone):

*Chiunque senza necessità entra [633] nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro.*

### **Art. 647**

Articolo **abrogato** dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. (si riporta per completezza).

**Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito** (LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio → Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode):

*È punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a trecentonove euro:*

- 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate [927-929]<sup>19</sup>;*
- 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo [932]<sup>20</sup>;*

<sup>19</sup> Tale ipotesi criminosa presuppone che la cosa sia stata smarrita, ovvero sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore in maniera tale da precludere allo stesso la possibilità di ripristinare su di essa il suo primitivo potere. Non si tratta dunque di una cosa semplicemente dimenticata, diversamente si avrebbe infatti il reato di furto (v. 624);

<sup>20</sup> Se si tratta di beni di interesse storico o artistico, queste appartengono per legge allo Stato e si applica quindi l'art. 174 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito[c. nav. 1147]<sup>21</sup>.

Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a trecentonove euro<sup>22</sup>.]

I citati reati penali sono sostituiti, a seguito dell'abrogazione, sul piano sanzionatorio, da sanzioni pecuniarie di natura civile, di importo variabile tra quello compreso tra 100 e 8.000 euro.

**NUOVO articolo del Codice Penale (facente parte della legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». La legge è entrata in vigore il 23 marzo 2022 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 68/2022 Serie Generale – possibilmente da leggere nella sua interezza):**

### **Art. 707-bis**

#### **Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli**

(LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati > 707-bis):

*È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali*

<sup>21</sup> Tale errore non deve però essere stato indotto dallo stesso agente, se no infatti sarebbe configurabile il delitto di truffa ex art. 640.

<sup>22</sup> Si tratta di una circostanza aggravante speciale di natura soggettiva, quindi non estendibile ai concorrenti nel reato.

*sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.*

[il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (art. 101, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 42/2004); zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali; art. 25 del D. Lgs. 60/2016)].

## Codice dei beni culturali e del paesaggio

D.L. n° 42 del 22 gennaio del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”<sup>23</sup> (derivante dalla legge-delega di ordinamento del Ministero dei Beni Culturali n°137 del 6 luglio del 2002), chiamato anche “Codice Urbani”<sup>24</sup>.

### Art. 2

**Patrimonio culturale** (Parte PRIMA – Disposizioni Generali – art.2, comma 2):

*Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.*

### Art. 6 (vedi anche successivo Art. 111)

**Valorizzazione del patrimonio culturale** (Parte PRIMA – Disposizioni Generali):

*1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del*

<sup>23</sup> <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644>

<sup>24</sup> Testo aggiornato al 11/03/2022.

*patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.*

2. *La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.*
3. *La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.*

## **Art. 10**

**Beni Culturali** (PARTE SECONDA - Beni culturali → TITOLO I Tutela - Capo I - Oggetto della tutela):

1. *Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.*
2. *Sono inoltre beni culturali:*
  - a) *le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché' di ogni altro ente ed istituto pubblico;*
  - b) *gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché' di ogni altro ente ed istituto pubblico;*
  - c) *le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma*

*2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .*

*3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:*

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;*
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;*
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;*
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;*
- d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;*
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.*

*4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):*

- a) *le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;*
  - b) *le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;*
  - c) *i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;*
  - d) *le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;*
  - e) *le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;*
  - f) *le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;*
  - g) *le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;*
  - h) *i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;*
  - i) *le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;*
  - l) *le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.*
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione **non risalga ad oltre settanta anni**, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

**Art. 11**

**Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela** (PARTE SECONDA - Beni culturali → TITOLO I Tutela - Capo I - Oggetto della tutela):

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

- a) *gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;*
- b) *gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;*
- c) *le aree pubbliche di cui all'articolo 52;*
- d) *le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, di cui agli articoli 64 e 65 comma 4;*
- e) *le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;*
- f) *le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65 comma 3, lettera c);*
- g) *i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65, comma 3, lettera c) e 67 comma 2;*
- h) *i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65 comma 3, lettera c);*
- i) *le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.*

*1-bis: Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.*

## **Art. 88**

**Attività di ricerca** (Capo VI – Rinvenimenti e scoperte – Sez. I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale):

- 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'Articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.*
- 2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.*
- 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto a un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.*

## **Art. 90**

**Scoperte fortuite** (Capo VI – Rinvenimenti e scoperte – Sez. I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale):

- 1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.*
- 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita*

*dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.*

- 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.*
- 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.*

### **Art. 91**

**Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate** (Capo VI – Rinvenimenti e scoperte – Sez. I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale):

- 1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.*
- 2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.*

### **Art. 92**

**Premio per i ritrovamenti** (Capo VI – Rinvenimenti e scoperte – Sez. I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale):

- 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:*
  - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;*

- b) *al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;*
  - c) *allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.*
2. *Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.*
  3. *Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.*
  4. *Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

## **Art. 111**

**Attività di valorizzazione** (Capo II - Principi della valorizzazione dei beni culturali):

1. *Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.*
2. *La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.*

3. *La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.*
4. *La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.*

### **Art. 175**

**Violazioni in materia di ricerche archeologiche** (PARTE QUARTA – Sanzioni - TITOLO II - Sanzioni penali – Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda):

1. *E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:*
  - a) *chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;*
  - b) *chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.*

### **Art. 176**

**Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato** (PARTE QUARTA – Sanzioni - TITOLO II - Sanzioni penali – Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda):

1. *Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.*
2. *La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.*



## **CODICE ETICO METAL DETECTING RESPONSABILE**

*Fatte proprie le leggi dello Stato in materia dei beni culturali, che ad ogni buon conto tutti i detectoristi devono conoscere e alle quali devono attenersi, alle buone norme di civiltà, agli usi e consuetudini e ai principi di tutela e salvaguardia dei beni culturali del nostro Paese, la FIMD, come da statuto, adotta un preciso Codice Etico che raccoglie le principali regole di comportamento attraverso le quali praticare il metal detecting responsabile. Ogni detectorista è ambasciatore e responsabile della nostra pratica e della categoria. Il Codice Etico della Federazione va osservato anche durante la pratica del metal detecting fuori dai confini nazionali, coniugandolo con le leggi del paese dove si pratica.*


1. La pratica del metal detecting responsabile va implementata ed applicata sempre. Sicuramente in modo obbligatorio ogni qualvolta si incorra in una scoperta fortuita d'eccezione, di particolare interesse (Bene Culturale) o di eventuale pericolosità per il quale è indispensabile attuare quanto previsto dalla legge e quanto necessario per salvaguardare il bene ritrovato e/o l'incolumità delle persone;
2. La tutela e la salvaguardia dei beni culturali del Paese sono un DOVERE, non un'opzione. A tal fine il rispetto delle leggi e la collaborazione con le istituzioni sono un elemento imprescindibile e di estrema importanza;
3. Ogni detectorista, al fine di preservare la propria libertà di praticare responsabilmente il metal detecting, deve porre in




essere tutto quanto legalmente possibile per ostacolare e contrastare ogni azione illecita che possa ledere la pratica stessa e/o il patrimonio culturale ed ambientale del Paese. Qualora necessario, non dovrà esitare a rivolgersi e ad interfacciarsi con le Autorità competenti;

4. Il metal detecting deve essere praticato ove consentito dalla legge (o dove non espressamente vietato). Vanno SEMPRE evitate le aree sottoposte a vincolo (archeologico, naturalistico, militare, ecc.) e le aree con visibili evidenze antropiche antiche;
5. Nel praticare il metal detecting va sempre anteposta la sicurezza delle persone, degli animali e delle piante;
6. Nel caso di accesso a terreni privati, dove si vuole praticare il metal detecting, chiedere sempre il permesso al proprietario del fondo ricordandosi di prestare la massima attenzione al rispetto del terreno, del lavoro e delle proprietà altrui;
7. Il detectorista responsabile rispetta la natura e gli animali e “lascia il posto migliore di come l’ha trovato”. Il terreno (o l’arenile in caso di spiaggia) deve essere smosso con metodo e con prudenza (per motivi di sicurezza) e va riportato in sede compattato e, quando possibile, preservando il manto erboso o la vegetazione superficiale. Eventuali buche vanno sempre chiuse e la “spazzatura” deve essere sempre raccolta e conferita, successivamente, negli appositi contenitori per i rifiuti (operando opportuna differenziazione);
8. Operare, per quanto possibile con l’ausilio di un indicatore di posizione (GPS) per ragioni di sicurezza e per marcare le coordinate geografiche dei propri ritrovamenti. La raccolta del punto geografico è obbligatoria qualora si incorra in scoperte fortuite d’eccezione;

9. La pratica del Metal Detecting Responsabile è prerogativa indispensabile per i soci della FIMD. Questi devono divulgarla in tutti contesti possibili, informando e offrendo cooperazione ed aiuto a chiunque ne faccia richiesta.



<https://www.fimd.it/>



<https://fimdeducational.it/>

